

Decreto commissariale del 19 gennaio 1955, n.29

(Bollettino Ufficiale del 21 gennaio 1955 n.3)

Il Commissario Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste

Visto il D.P.R. 27 ottobre 1954¹ ed in virtù dei poteri conferitigli;

Decreta:

Titolo I - Porto franco: suoi limiti e franchigia

Articolo 1

È mantenuto nel porto di Trieste il “Porto Franco” costituito dai seguenti punti franchi esistenti nel 1939:²

- 1) Punto franco vecchio coi moli da 0 a IV;
- 2) Punto franco nuovo coi moli V e VI.

Articolo 2

Il “Porto franco” è aperto alle navi mercantili ed alle merci di tutti i paesi, che vi godranno delle franchigie e libertà conformi alle relative norme e consuetudini internazionali ed alle disposizioni del presente decreto.

Articolo 3

Le persone di qualunque nazionalità che esplicano nelle zone del porto franco un’attività legittima potranno liberamente circolare all’entrata ed all’uscita del “Porto franco” salva l’osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Titolo II - Regime doganale

Articolo 4

Il “Porto franco” è considerato fuori della linea doganale ed in esso, salvo le limitazioni di cui all’articolo seguente, si possono compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e merci; al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

Le merci estere introdotte nel “Porto franco” possono essere liberamente rispedite in transito previe le formalità strettamente necessarie a garantire la regolarità dei trasporti attraverso il territorio doganale per le spedizioni via terra e salva l’osservanza delle disposizioni relative al transito estranee al regime doganale di porto franco.

Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nel “Porto franco” sono considerate, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che, a richiesta degli interessati, non siano assoggettate a vigilanza doganale per mantenerne la nazionalità.

Articolo 5

Il carattere extraterritoriale del “Porto franco” non si estende:

- a) alle merci estere, quando ne sia fatto uso e consumo nell’ambito del “porto franco”;
- b) ai materiali di impianto, di esercizio e di arredamento.

Il movimento, il deposito e la manipolazione, nell’ambito del “Porto franco”, dei generi di monopolio, della saccarina, degli stupefacenti e delle merci facilmente contrabbandabili continuano ad essere regolati dalle disposizioni dell’articolo 7 del decreto ministeriale 20 dicembre 1925³, relativo alle norme doganali per l’esercizio dei punti franchi di Trieste.

Articolo 6

Le navi mercantili e le merci di tutti i Paesi sono ammesse a fruire degli impianti e dei servizi del “Porto franco” nonché delle franchigie doganali, previste dall’articolo 2, senza alcuna discriminazione relativa alla bandiera delle navi od all’origine, destinazione o proprietà delle merci anche in ordine alla percezione dei diritti portuali e dei corrispettivi dei servizi. Non è ammessa la creazione nel “Porto franco” di zone speciali riservate in modo esclusivo ad uno Stato.

Articolo 7

È assicurata, conformemente alle convenzioni ed agli impegni internazionali, la libertà di transito alle merci trasportate per ferrovia o per altri mezzi di trasporto per via ordinaria tra il “Porto franco” e gli Stati esteri o vice-

¹ DPR 27 ottobre 1954 “Nomina di un Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste”.

² Si vedano anche i successivi: Decreto commissariale 23 dicembre 1959, n.53 “Istituzione di un Punto Franco nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste” e il Decreto commissariale 10 febbraio 1962, n.4 “Ampliamento dell’area del punto franco nel comprensorio del porto industriale di Trieste”.

³ DM 20 dicembre 1925 n.1693 “Norme doganali per l’esercizio dei Punti franchi di Fiume e di Trieste”.

versa senza che vengano riscossi né dazi doganali né tasse di effetto equivalente, ad eccezione dei diritti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati.

Non sarà adottata, nei riguardi delle merci a destinazione ed in provenienza dal “Porto franco”, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, di servizi e di norme doganali e sanitarie.

Articolo 8

È confermato l’esercizio nel “Porto franco” delle attività esistenti alla data del presente decreto. Il loro ampliamento e l’impianto di nuove attività industriali è subordinato a speciale autorizzazione da concedersi, sentito il Ministero delle Finanze e le altre Amministrazioni interessate.

Articolo 9

Per quanto non sia previsto in materia doganale dal presente decreto, si applicano le norme doganali per l’esercizio dei punti franchi di Trieste, approvate con decreto ministeriale 20 dicembre 1925.

Articolo 10

Il “Porto franco” è amministrato dai Magazzini Generali di Trieste.

Articolo 11

I regolamenti generali e speciali in vigore nel “Porto Franco” e le tariffe dei diritti e delle tasse da percepire nel medesimo debbono essere approvati e pubblicati nei modi di legge.

Articolo 12

I servizi pubblici nell’ambito del “Porto franco” saranno assicurati in base alle norme in vigore.

Articolo 13

I servizi di posta e telecomunicazioni da e per il “Porto franco” godranno delle libertà previste dalle convenzioni internazionali.

Articolo 14

Per quanto riguarda il servizio ferroviario nell’interno del “Porto franco”, interverranno particolari intese fra le Ferrovie dello Stato e gli Enti interessati al fine di assicurare la maggiore economicità e speditezza nell’eseguire le operazioni inerenti al detto servizio.

Articolo 15

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche allo Scalo Legnami di Servola ed al Porto Petroli di San Sabba, considerati pure fuori della linea doganale ed esercitati limitatamente per i legnami, il primo, e per gli oli minerali ed affini il secondo. Essi continuano ad essere affidati rispettivamente alla Amministrazione ferroviaria ed alla Capitaneria di Porto.

Articolo 16

L’area del “Porto franco” potrà essere estesa, qualora ciò sia ritenuto necessario nell’interesse del traffico e dello sviluppo economico del porto.

Articolo 17

Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si applicano le leggi e le altre norme vigenti.

Articolo 18

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Trieste, 19 gennaio 1955

Il Commissario Generale del Governo: dott. Giovanni Palmara